

REPUBBLICA ITALIANA**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI****FORESTALI E DEL TURISMO****ACCORDO DI COLLABORAZIONE****(ex art. 15 L. 241/90)****TRA**

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo – Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (C.F. 97099470581), di seguito denominato “Ministero”, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20 – CAP 00187, rappresentato nel presente atto dal Dott. Francesco Saverio Abate, in qualità di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, nato il 23 giugno 1957 a Roma (RM), domiciliato per la carica presso la sede del Ministero in Roma;

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (di seguito denominato CREA), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, rappresentato nel presente atto dal Dott. Salvatore Parlato che agisce in qualità di Presidente dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in Roma.

PREMESSO CHE

✓ l’art. 59 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.m.i. ha previsto, tra l’altro, l’istituzione del “*Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità*”, alimentato dalle entrate derivanti dal versamento di

contributi nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, di fertilizzanti di sintesi e di presidi sanitari e finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali di ricerca in materia di agricoltura biologica, in materia di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

✓ il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 maggio 2013 n. 5424, ha individuato le modalità di funzionamento del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità", la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili (All. 1);

✓ il CREA è Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1, comma 381 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

✓ il CREA ha consolidata competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

✓ il CREA valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione anche attraverso attività di tipo sperimentale nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare, a scopi produttivi e di tutela, le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale ed i sistemi acquei;

✓ individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle

biotecnologie;

✓ fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province autonome, a loro

richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;

✓ esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e

agroindustriale;

✓ sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di

qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari e agro-industriali,

favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti

di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale,

nazionale, comunitario e internazionale;

✓ il Ministero, con Decreto Dipartimentale n. 631 del 9 aprile 2013 (All. 2),

ha istituito un Tavolo Tecnico partecipato in agricoltura biologica, con

funzioni consultive, volto all'approfondimento di aree tematiche di

particolare interesse scientifico e di problematiche inerenti provvedimenti

di carattere generale nel settore dell'agricoltura biologica;

✓ il Ministero ha emanato il "*Piano strategico nazionale per lo sviluppo del*

sistema biologico - PSNB", approvato dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano nel marzo 2016, che in particolare all'Azione 10 individua e

determina le strategie per la ricerca e l'innovazione nel settore

dell'agricoltura biologica;

✓ il Ministero, con nota del 31 ottobre 2018 prot. n. 76381 (All. 3),

considerati gli obiettivi individuati dal sopracitato Piano strategico e le

richieste formulate in sede di Tavolo Tecnico partecipato in

agricoltura biologica, ha chiesto al CREA la predisposizione di proposte

progettuali di ricerca, sperimentazione ed innovazione nel settore dell'agricoltura biologica;

✓ il CREA, con nota 14 dicembre 2018 prot. n. 54814 ha trasmesso n. 3 proposte progettuali ed il piano finanziario generale, successivamente integrati con comunicazione del 18 dicembre 2018, acquisita agli atti, in pari data, al prot. n. 91045 (All. 4);

✓ il Ministero ha ritenuto idonee alla realizzazione di un piano di attività di interesse comune le proposte progettuali presentate e successive integrazioni, in quanto rispondenti alle esigenze di ricerca, sperimentazione ed innovazione previste dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico e corrispondenti, altresì, alle richieste formulate in sede di Tavolo Tecnico partecipato in agricoltura biologica, come rappresentate nella ministeriale del 31 ottobre 2018 prot. n. 76381;

CONSIDERATO CHE

✓ l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.i. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

✓ in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 bis dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.m.i., gli accordi sopracitati, a far data dal 30 giugno 2014, sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità degli stessi;

✓ il Ministero ed il CREA sono enti di diritto pubblico, cui la legge ha attribuito, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere e tutelare l'interesse pubblico alla valorizzazione ed innovazione dell'agricoltura biologica, allo scopo di sostenere lo sviluppo tecnico di un settore dell'agricoltura italiana in forte espansione e consolidare, nel contempo, tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente e del benessere animale che possano essere trasferite anche a sistemi agricoli convenzionali ed integrati;

✓ il Ministero ha ritenuto di adempiere i propri compiti istituzionali avvalendosi della collaborazione del CREA, a fronte dell'esperienza maturata dall'Ente negli ambiti citati e delle funzioni istituzionali ad esso riservate, per lo svolgimento in comune delle attività di ricerca, valorizzazione e supporto tecnico-scientifico in agricoltura biologica ed allo scopo di massimizzare i risultati della ricerca da realizzare con il presente Accordo;

✓ la collaborazione tra il Ministero e il CREA sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal citato Piano ed alla promozione delle attività nei rispettivi ambiti di competenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse sopra riportate, i documenti citati e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per la realizzazione di attività di ricerca, innovazione, supporto tecnico-scientifico e divulgazione nel settore dell'agricoltura biologica.

Art. 3 - Finalità

1. Il Ministero e il CREA, con il presente Accordo, intendono collaborare alla realizzazione di attività di interesse comune nel campo della ricerca e innovazione in agricoltura biologica, in conformità a quanto previsto dal "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico" ed in particolare dall'Azione 10 del citato Piano ed agli obiettivi e specifiche tecniche individuate nella proposta progettuale presentata dal CREA.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

1. Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo e fatta salva la realizzazione delle attività contemplate e descritte nel programma allegato al presente atto (All. 4), il CREA si impegna, in particolare, a:

- a) predisporre un piano nazionale per la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica;
- b) sviluppare e valorizzare la rete esistente di dispositivi sperimentali di lungo periodo – DSLP, con il coinvolgimento attivo di aziende che operano nel comparto delle produzioni biologiche;
- c) predisporre tre nuovi dispositivi di lungo periodo – DSLP nel settore avicunicolo da carne e dell'acquacoltura per la sperimentazione di sistemi di allevamento ad elevata sostenibilità;
- d) organizzare, in almeno 5 DSLP, "corsi esperienziali di formazione on

farm” per gruppi di agricoltori e prevedere, per ogni DSLP, la realizzazione di almeno 5 visite annuali da parte di studenti di scuole superiori e corsi di laurea in discipline agrarie;

e) fornire assistenza e supporto tecnico nella predisposizione degli atti delegati e degli atti esecutivi del nuovo Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;

f) fornire indicazioni operative sulla corretta gestione dei registri/banche dati di mezzi tecnici ad oggi esistenti e supportare l’attività di regolamentazione dell’utilizzo di mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica;

g) sviluppare e consolidare gli studi, anche di carattere transdisciplinare, riguardanti le migliori tecniche per la difesa fitopatologica in agricoltura biologica (con particolare attenzione all’utilizzo del rame, alla selezione e concia delle sementi ed alle tecniche di gestione dei vigneti per la riduzione del rischio degli attacchi di peronospora);

h) migliorare i meccanismi di trasferimento degli output progettuali, anche in riferimento ai risultati acquisiti nell’esecuzione delle pregresse attività di ricerca e sperimentazione in di progetti pregressi in agricoltura biologica.

2. Il Ministero si impegna, in particolare, a:

a) collaborare alla redazione del piano nazionale per la ricerca e l’innovazione in agricoltura biologica, anche alla luce dei risultati delle attività di ricerca già realizzate in ambito nazionale;

b) individuare aspetti prioritari di futuri progetti di ricerca e innovazione, in linea con il Programma Quadro Horizon 2020;

- | | |
|----|---|
| c) | supportare la realizzazione di tre dispositivi sperimentali di lungo periodo
– DSLP in grado di innovare e favorire lo sviluppo tecnico del settore
agricolo biologico, con particolare riguardo a sistemi di allevamento ad
elevata sostenibilità; |
| d) | fornire dati e informazioni presenti nella banca dati SINAB - Sistema
d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica, concernenti la
normativa nazionale ed europea in materia di agricoltura biologica e
relativi aggiornamenti (regolamenti e decisioni europee, decreti, pareri e
note ministeriali); |
| e) | fornire dati riguardanti i registri/banche dati di mezzi tecnici ad oggi
esistenti, per la corretta regolamentazione dell'utilizzo di mezzi tecnici
ammessi in agricoltura biologica; |
| f) | esaminare e approfondire le criticità legate all'utilizzo di mezzi tecnici
ammessi in agricoltura biologica, anche in seno a tavoli nazionali ed
internazionali ed attivare un continuo confronto sulle modalità di
gestione dei mezzi tecnici negli altri Stati membri; |
| g) | supportare la divulgazione dei risultati progettuali e delle informazioni di
settore. |

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di accordi operativi, che saranno sottoscritti dai rispettivi rappresentanti. Gli accordi operativi includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle parti, l'utilizzo del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi,

l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Art. 6 - Durata e modifiche

1. Ai fini della realizzazione delle attività, il presente Accordo, che potrà essere modificato o integrato, d'intesa tra le parti, con atto scritto, ha durata di 36 mesi, salvo proroghe concordate per iscritto dalle parti.

Art. 7 - Validità ed efficacia

1. Il presente Accordo è vincolante ed operante per le parti all'avvenuta approvazione e registrazione da parte degli organi di controllo, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità di Stato.

2. Il CREA, prima di iniziare l'attività, deve rilasciare al Ministero apposita dichiarazione dalla quale risulti di essere in regola con l'osservanza della normativa previdenziale, assistenziale e antinfortunistica per il personale impegnato, nonché delle norme concernenti le categorie protette.

Art. 8 - Spese e rendicontazione

1. In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto al CREA, a titolo di rimborso delle spese sostenute, un importo pari ad Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00), erogato come segue:

- acconto fino al 60% dell'importo totale di euro 1.700.000,00, previa presentazione di apposita istanza da parte del CREA;
- acconto fino al 30% dell'importo totale di euro 1.700.000,00 a stato di avanzamento lavori, con presentazione di relazione tecnico-scientifica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di

anticipazione già corrisposta;

- il rimanente 10% a saldo a conclusione del progetto, con presentazione di relazione tecnico-scientifica finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta.

2. L'erogazione del rimborso spese è condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio con versamento sul conto contabilità speciale n. 79347 intestato al "Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" presso la Tesoreria provinciale di Roma.

3. Tale importo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e degli accordi operativi che saranno eventualmente sottoscritti.

4. Eventuali variazioni compensative tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario generale di cui all'All. 4, devono essere preventivamente concordate tra le parti.

5. Non sono consentite variazioni compensative per la voce "spese generali".

6. La rendicontazione finale delle spese sostenute deve essere presentata entro sei mesi dalla data di scadenza del presente Accordo ed in conformità alle disposizioni del decreto direttoriale del Ministero 14 novembre 2014 n. 84318.

7. Le spese inerenti la realizzazione di tre nuovi dispositivi sperimentali di lungo periodo – DSLP, considerato l'apporto altamente innovativo per il settore biologico e la possibile trasferibilità anche a sistemi agricoli di tipo

convenzionale ed integrato, verranno rimborsate per l'intero dal Ministero.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

2. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 10 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. I risultati realizzati nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà del Ministero e del CREA che possono utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le parti.

2. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

1. Le Parti del presente Accordo si impegnano a trattare i dati personali in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal D. Lgs. 196/03 (così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Le informazioni saranno trattate nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nel

rispetto della predetta disciplina, anche per quanto concerne il profilo della sicurezza. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. I responsabili del trattamento dei dati personali sono, per il Ministero, il Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Dott. Francesco Saverio Abate e per il CREA il Presidente, Dott. Salvatore Parlato.

Art. 12 - Responsabilità

1. Le parti sono responsabili, ciascuna per la propria attività di qualunque danno che, in conseguenza di questa, venga arrecato a persone e/o cose, ad altri Enti pubblici o privati.

Art. 13 - Diritto di recesso

1. Le Parti hanno facoltà, in qualsiasi momento e per comprovati motivi di interesse generale e contingente, di recedere dal presente Accordo.

2. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite, riconoscendo al CREA il rimborso delle somme dovute per attività realizzate, con esclusione di ogni ulteriore somma a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D. Lgs. 104/2010 e ss.m.i..

Art. 15 - Norme applicabili

1. Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per quanto non previsto e regolamentato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti che sorgono dal presente Accordo tra le parti contraenti, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalle vigenti norme sulla Contabilità di Stato e degli Enti pubblici nonché dalle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e dalle pertinenti norme europee e nazionali.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", il CREA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 - Oneri fiscali

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

2. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente atto sono a carico della parte richiedente.

3. Il presente Accordo, in base alla normativa vigente, non è soggetto ad IVA.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Ministero

per il CREA

Il Direttore Generale

Il Presidente

Dott. Francesco Saverio Abate

Dott. Salvatore Parlato

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c..

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.m.i.

Elenco allegati

All. 1 Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 maggio 2013 n. 5424, di determinazione delle modalità di funzionamento del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità", della tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.

All. 2 Decreto Dipartimentale 9 aprile 2013 n. 631 recante costituzione di un Tavolo Tecnico partecipato in agricoltura biologica.

All. 3 Nota del Ministero 31 ottobre 2018 prot. n. 76381.

All. 4 Nota CREA 14 dicembre 2018 prot. n. 54814 di trasmissione di n. 3 proposte progettuali e del piano finanziario generale e successive integrazioni del 18 dicembre 2018, acquisite agli atti, in pari data, al prot. n. 91045.